



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DELLE ATTIVITA'
PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO
DELLA PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO**

S T A T U T O

**ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
24 MAGGIO 2011**

Art. 1

Denominazione ed Identità

1. L' "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - **Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno**", di seguito denominata "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" si impegna altresì ad accettare:
 - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Confederale;
 - il pagamento della propria quota associativa al sistema Confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" si impegna altresì ad utilizzare il logo Confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella **Provincia di Ascoli Piceno**, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto Confederale.
2. “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e Durata

“**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” ha sede in Ascoli Piceno ed ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

“**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5 *Scopi e Funzioni*

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, **"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno"** è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata;
- i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della **"Confcommercio-Imprese per l'Italia" Marche Unione Regionale**;

- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello Confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio a **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di **Ascoli Piceno**, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.
2. Ai fini dell’attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all’art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all’atto dell’adesione, nelle Delegazioni Territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d’intesa con **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**.
3. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l’unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
4. Qualora a carico dei livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, previsti nei precedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, la Giunta di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** su proposta del Presidente, può nominare un Commissario presso l’Organizzazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statuari del livello provinciale interessato.
5. Come per tutti i livelli del sistema Confederale, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola

compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.

6. Ciascun socio, che entra a far parte di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto Confederale.
7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
9. Come per gli altri livelli del sistema Confederale, **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto Confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale Confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** e gli altri livelli del Sistema Confederale interessati.

Art. 7

Adesione: Modalità e Condizioni

1. Per aderire a **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente

Statuto, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**.
6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** e dalle delibere Confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I contributi associativi ordinari di competenza dell'Associazione vanno regolarizzati, negli anni successivi a quello di adesione, entro il mese di Febbraio di ciascun anno.
9. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**.
10. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) per espulsione deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** o per grave o ripetuta violazione delle norme

del presente Statuto, di quello Confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *b*) e *c*) è comunicata per iscritto al socio. Contro la deliberazione della Giunta è ammesso il ricorso al Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
3. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 2, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
4. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera *b*) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10 *Enti ed Organismi Collegati*

1. Sono enti ed organismi collegati a "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema Confederale di carattere tecnico del quale "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto Confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto Confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale
(come previsto all'art. 12, comma 2, dello Statuto federale)*

1. "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali confinanti e

presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria provincia e dalle altre province interessate.

2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale Confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.
3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all’art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto Confederale – quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.
4. L’adesione al sistema Confederale di nuove “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale Confederale – sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all’art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto Confederale – solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** e dalle altre preesistenti ed interessate “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.
5. L’adesione o la costituzione da parte di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Marche Unione Regionale e Conferenza di Sistema Regionale

1. **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, **“Confcommercio-Imprese per l’Italia delle Marche Unione Regionale”**, livello regionale del sistema Confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto Confederale.

2. **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** provvede al finanziamento di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia delle Marche - Unione Regionale”**, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali** presenti sul territorio regionale.
3. **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** adotta, assieme alle altre **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali** presenti sul territorio regionale, l’istituto della Conferenza di Sistema Regionale, previsto all’art. 11, comma 8, dello Statuto Confederale. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell’ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite mediante Regolamento approvato da **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, attraverso deliberazione del Consiglio, e dalle altre **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali** costituenti l’organizzazione regionale e ratificato da **“Confcommercio-Imprese per l’Italia delle Marche, Unione Regionale”**.
4. **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** può, mediante delibera del Consiglio ed attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, delegare od assegnare a **“Confcommercio-Imprese per l’Italia delle Marche Unione Regionale”** ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto Confederale. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative ad ulteriori funzioni delegate od assegnate da parte di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** a **“Confcommercio-Imprese per l’Italia delle Marche Unione Regionale”**, devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime delle suddette funzioni.

Art. 15

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello Confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello Confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia”** e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico Confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di

Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello Confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16

Incompatibilità

1. Presso **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**.

L'eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, provinciali.

4. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**".

Art. 17

Durata

1. Presso "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18

Rieleggibilità del Presidente

Presso "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 19

Organi

1. Gli Organi di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Presidente Onorario;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 20

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. E' ammessa delega in misura non superiore a una per ogni singolo associato.

Art. 21

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**";
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica di eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**", ai sensi degli artt. 13, comma 5, 22, commi 10 e 11, e 35 del presente Statuto.

Art. 22

Assemblea: Modalità di Convocazione e Svolgimento

1. L'Assemblea di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso l'organo informativo

della **Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno**, associazione ovvero altri organi di stampa, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci in regola con i versamenti dei contributi associativi. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che l'Assemblea decida diversamente.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa.
8. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente e due scrutatori. Funge da Segretario il Direttore Generale ed in caso di sua assenza un funzionario dell'Associazione, dallo stesso delegato.
Quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento di "**Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Ascoli Piceno**" ovvero di recesso da "**Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Ascoli Piceno**" – Associazione interprovinciale di diretto interesse, il segretario dovrà essere un Notaio o un Delegato Confederale.
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
10. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza di almeno il 30% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
11. Per lo scioglimento di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 50% dei voti complessivi.

12. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il conseguente svolgimento entro 90 giorni, degli organi associativi per il rinnovo di tutte le cariche associative provinciali.

Art. 23

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**” è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Presidente Onorario;
 - c) da 10 componenti designati ogni 5 anni dai Consigli o dalle Assemblee delle rispettive Delegazioni territoriali tra i propri soci;
 - d) dai Presidenti delle Delegazioni Territoriali;
 - e) dai Presidenti dei Sindacati provinciali di categoria;
 - f) dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna;
 - g) dal Presidente del Patronato Enasco;
 - h) dal Presidente del Consorzio Fidi;
 - i) dai Presidenti o Amministratori unici delle società partecipate almeno al 50,1 per cento da **Confcommercio - Imprese per l'Italia provincia di Ascoli Piceno**.
2. I dieci componenti di cui alla lettera c) del precedente comma sono suddivisi tra le Delegazioni territoriali in misura proporzionale al numero dei soci rappresentati e in regola con il versamento della quota associativa di base relativa all'anno finanziario precedente, con arrotondamento all'unità inferiore. Eventuali resti vengono assegnati alla Delegazione minoritaria.
3. I Consiglieri nazionali di categoria partecipano alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo.
4. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere a) b) d) e) f) g) h) i), che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
5. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la Delegazione territoriale di competenza provvede alla sua sostituzione.
6. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 24

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a due componenti tra imprenditori,

professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) elegge nel proprio seno due consiglieri di Giunta;
 - b) tra i componenti di Giunta elegge il Presidente e due Vice Presidenti;
 - c) nomina il Presidente Onorario;
 - d) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - e) delibera la costituzione e lo scioglimento dei sindacati provinciali di categoria definendone gli ambiti di rappresentanza;
 - f) delibera, su proposta della Giunta, tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni, sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'articolo 5 lettera e) del presente statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
 - g) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno”** negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
 - h) approva il Regolamento per la disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, come previsto all'art. 14, comma 3, del presente Statuto;
 - i) delibera l'assegnazione o delegazione a **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Marche Unione Regionale”** di ulteriori e specifiche funzioni attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, come previsto all'art. 14, comma 4, del presente Statuto;
 - j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
 - k) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora **“Confcommercio-Imprese per l'Italia Marche Unione Regionale”** risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;
 - l) delibera in merito ai ricorsi sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, specificandone i motivi;
 - m) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una **“Confcommercio-Imprese per l'Italia”**-Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del presente Statuto.

- n) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- o) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- p) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- q) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 25

Consiglio: Modalità di Convocazione e Svolgimento

1. Il Consiglio di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio, provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 7 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data delle riunioni.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 26

Presidente

1. Il Presidente di "**Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ascoli Piceno**" è eletto dal Consiglio tra i componenti la Giunta.
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno**"; ne ha la firma, che può delegare;

- b) ha la rappresentanza politica di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
 - e) può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
 - f) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - h) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di **“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”**, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - i) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
 - j) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - k) propone alla Giunta la nomina di un Commissario presso i livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti.
 - l) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
- 3 Fuori dal caso previsto all’art. 22, comma 12, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 27 *Giunta*

1. La Giunta di **“Confcommercio – Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno”** è composta:
 - a) dal Presidente che la presiede;
 - b) dai due Vice Presidenti;
 - c) dal Presidente Onorario;
 - d) dai due componenti eletti dal Consiglio;
 - e) dai Presidenti delle Delegazioni territoriali;
 - f) dal Presidente del Patronato Enasco;
 - g) dal Presidente del Consorzio Fidi;
2. Su proposta del Presidente possono essere cooptate in Giunta persone, con capacità ed esperienze di particolare rilievo che possano essere utili alle competenze della Giunta stessa fino ad un massimo di **2**.
3. Alle riunioni di Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

4. La Giunta:
 - a) coadiuva il presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;
 - c) provvede all'amministrazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio;
 - d) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci;
 - e) delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci;
 - f) delibera il commissariamento di cui al precedente articolo 6, comma 4;
 - g) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
 - h) nomina tra i Vice Presidenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario che in caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente;
 - i) nomina l'Amministratore;
 - j) su proposta del Direttore Generale assume e licenzia il personale e provvede al trattamento giuridico - economico dello stesso ;
 - k) delibera, su proposta del Presidente le nomine dei rappresentanti di **"Confcommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno"** presso Enti, Amministrazioni, Istituti, commissioni in genere, nonché presso le Società promosse e/o partecipate dalla stessa **"Confcommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno"**. Ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;
 - l) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "Titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
5. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, eletto dal Consiglio, si provvederà alla sua sostituzione alla prima adunanza consiliare utile.
6. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
7. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 28

Presidente Onorario

1. Può essere nominato Presidente Onorario di **"Confcommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno"** un ex Presidente Provinciale che abbia ricoperto tale incarico per almeno due mandati o per meriti straordinari.
2. Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta della Giunta.
3. Il Presidente Onorario partecipa con diritto di voto alle adunanze della Giunta e del Consiglio.
4. Il Presidente Onorario, su incarico del Presidente Provinciale, può rappresentare l'Associazione negli organismi nazionali e regionali, nelle cerimonie, nelle manifestazioni pubbliche ed in altre occasioni d'incontro ufficiali.

5. Il Presidente Onorario, decade dalla carica per rinuncia, ovvero a seguito di nomina di altro Presidente Onorario.

Art. 29

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema Confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

Art. 30

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogo carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema Confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri convocato dal componente più anziano d’età elegge al proprio interno il Presidente.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico Confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di

ammissione a “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.

- b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico Confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”.

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 31 *Arbitrato*

1. Le controversie tra soci e “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” possono essere devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di **Ascoli Piceno**. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di **Ascoli Piceno**.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di **Ascoli Piceno**.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 32 *Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.
2. Il Direttore Generale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”, assicurando il loro buon funzionamento;
 - d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, proponendo alla Giunta il trattamento giuridico-economico del personale e l’assunzione o il licenziamento dello stesso;
 - e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - f) dispone di concerto con l’Amministratore, per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 33 *Consulte Provinciali*

1. Il Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”, conformemente alle indicazioni della Confederazione.
2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni provinciali.
3. Ciascuna Consulta Provinciale costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”.
4. Ciascuna Consulta Provinciale costituita:
 - elegge, nel suo seno, il Presidente;
 - può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
 - esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.
5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita, può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”.

Art. 34 *Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria*

1. Il patrimonio di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” è costituito:
 - dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
 - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - i contributi Confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto Confederale;

- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”;
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”;
 - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E' fatto divieto a “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto Confederale.

Art. 35
Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 36
Scioglimento

In caso di scioglimento di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto Confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 38
Norma Transitoria

- 1) Gli Organi di “**Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Ascoli Piceno**”, in corso di mandato alla data della delibera dell’Assemblea che approva il presente Statuto, restano in carica sino a scadenza della durata di cui all’art. 17, comma 1.
- 2) Agli effetti dell’art. 18 del presente Statuto, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo successivo all’adeguamento statutario di cui al precedente comma.